

**STATUTO  
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA**

**CAPO I  
COSTITUZIONE**

**Art. 1 – Costituzione - denominazione - durata**

L'associazione denominata: "Unione Zoologica Italiana ONLUS", d'ora in poi definita per brevità "UZI ONLUS" o Associazione, è un'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'Associazione, nel rispetto delle disposizioni in materia, sostituirà nella propria denominazione, nei segni distintivi, nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'acronimo "ONLUS" con l'acronimo "ETS", ovvero la dicitura "Ente del Terzo Settore", assumendo pertanto la denominazione "UZI ETS". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione e segno distintivo rivolto al pubblico la locuzione ONLUS, fino al momento dell'avvenuta iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nel registro delle ONLUS.

**Art. 2 – Sede legale.**

L'associazione ha sede legale in Roma, presso il Dipartimento di Biologia animale e dell'Uomo, dell'Università di Roma "La Sapienza" ed intende operare in ambito nazionale e internazionale. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero, previa delibera dell'assemblea. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria.

**Art.3 - Scopi**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa, in particolare, opera nel seguente settore di cui alla lettera e) dell'art.5 c.1 del Codice Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- salvaguardare e valorizzare l'ambiente naturale e la fauna incoraggiando tutte le iniziative a sostegno della natura;
- promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa e alla protezione delle specie animali e vegetali e dell'ambiente e alla definizione della qualità della vita;
- promuovere gli studi nelle discipline zoologiche, intese nella accezione più ampia, contribuendo alla loro unificazione concettuale nell'ambito delle conoscenze biologiche e delle altre scienze della natura;
- valorizzare le discipline zoologiche nella ricerca scientifica e nell'insegnamento;
- facilitare e intensificare la cooperazione scientifica tra i cultori di discipline zoologiche.

#### **Art.4 - Attività**

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare congressi generali e simposi su tematiche specifiche anche in collaborazione con altre associazioni e società scientifiche italiane e straniere nonché con enti pubblici e privati;
- b) stabilire rapporti di collaborazione, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione, della formazione e della programmazione di attività inerenti la tutela ambientale e la valorizzazione delle discipline zoologiche, con altre associazioni, organizzazioni operanti sul territorio nazionale, europee e internazionali per sviluppare un adeguato movimento a sostegno dell'ambiente;

- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione e di qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale;
- f) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni nell'ambito dello scopo sociale;
- g) produrre, gestire e diffondere pubblicazioni, materiale didattico, audiovisivi, filmati nei campi di propria pertinenza;
- h) promuovere attività di prevenzione e di intervento in ambito delle discipline zoologiche e di protezione ambientale;
- i) promuovere l'adesione per affiliazione ad altre associazioni scientifiche, italiane e straniere al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino opportuni per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **CAPO II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Soci e Procedura di adesione**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché in possesso dei requisiti morali e sociali.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione, il richiedente presenta apposita domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, precisando che si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Possono far parte dell'associazione:

- in qualità di **soci ordinari**, i cultori di discipline ambientali e zoologiche, la cui richiesta di ammissione, sia formulata con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e controfirmata da due soci in regola con il versamento della quota sociale;

- in qualità di **soci junior**, studenti, dottorandi, borsisti, giovani studiosi non in posizione lavorativa, la cui richiesta di ammissione, sia formulata con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e controfirmata da due soci in regola con il versamento della quota sociale;
- in qualità di **soci onorari**, a vita, singole personalità scientifiche, italiane o straniere, che si siano rese particolarmente benemerite degli studi zoologici e ambientali, conseguendo altresì particolari legami con l'Associazione, e i cui nominativi siano scelti dal Consiglio direttivo con estremo rigore. I soci onorari non sono tenuti alla corresponsione di quote sociali;
- in qualità di **soci sostenitori** le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendone le finalità, intendano sostenere fattivamente l'associazione attraverso il versamento di una particolare quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo o attraverso la devoluzione del proprio 5xmille dell'Irpef/Ires a favore dell'Uzi. La richiesta di ammissione è formulata con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo con allegata documentazione probante l'avvenuta devoluzione. L'inserimento nella categoria di Socio Sostenitore avverrà per l'anno successivo all'assegnazione del 5xmille all'Uzi. I soci sostenitori non sono tenuti alla corresponsione di quote sociali ordinarie.

I soci ordinari e junior sono tenuti al versamento della quota sociale entro il primo bimestre di ogni esercizio finanziario. L'ammontare della quota sociale per le diverse categorie di soci è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Oltre alla quota annuale, i soci possono contribuire con elargizioni volontarie a titolo di liberalità. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte salvo gradimento dell'Assemblea.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione e comunque non oltre il termine massimo fissato dal Direttivo;
- d) partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni collaborando all'elaborazione delle decisioni nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative approvate dagli organi statutari.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per morosità accertata dal Consiglio Direttivo, protrattasi per due esercizi finanziari consecutivi. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica se l'indirizzo email è annotato nel libro soci entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione

dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **CAPO III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **CAPO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 11 – Definizioni**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario – Tesoriere;

- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) il Collegio dei revisori dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) il Comitato redazionale per le attività editoriali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

### **Art. 12 – L'assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che essa esprime è sovrana ed imprescindibile nella vita dell'Ente. E' composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data della riunione o a mezzo telefax o e-mail almeno 5 giorni prima. L'avviso può essere affisso presso la sede legale o sul sito Internet dell'associazione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.



L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Segretario - Tesoriere;
- f) eleggere e revocare due membri del Comitato Redazionale;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare sul programma di attività che il Consiglio direttivo deve attuare, compreso quanto attiene alle pubblicazioni;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita, anche mediante delega, con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota sociale; a questo fine si fa riferimento alla quota sociale dell'anno precedente limitatamente all'Assemblea ordinaria che si riunisca entro il primo bimestre dell'esercizio finanziario in corso; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

È compito dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità previste per quella ordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art. 16 – Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti fra due candidati, si procede a nuova elezione per ballottaggio.

La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) con il Segretario-Tesoriere disporre per le spese urgenti di funzionamento;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, è sostituito dal più anziano fra gli altri Consiglieri.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da sette Consiglieri. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica un biennio ad eccezione del Direttore di *The European Zoological Journal* e del Comitato redazionale per le attività editoriali e del Segretario-Tesoriere che durano in carica un quadriennio. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Gli eletti non sono rieleggibili per più di una volta consecutiva ed entrano in carica dal 1° gennaio successivo all'elezione.

I sette Consiglieri del Direttivo sono eletti con scheda unica e con voto limitato a quattro nominativi.

In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale il più anziano di età.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, anche per via telematica; è escluso il voto per delega.

E' vietato ogni cumulo di cariche. Il membro del Consiglio direttivo che risulti eletto in una delle Commissioni di studio permanenti o nel Comitato redazionale per le attività editoriali è tenuto ad optare per una delle posizioni.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un'Assemblea ordinaria indetta prima dello scadere del biennio anche con tale punto all'ordine del giorno, in concomitanza con un congresso generale o simposio dell'UZI.

#### **Art.19 – Attribuzioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, su proposta del Segretario-Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare al proprio interno il Vicepresidente;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati e prendere atto delle comunicazioni di recesso;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare per le diverse categorie di soci e le modalità e i termini di versamento;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) eleggere e revocare due membri del Comitato Redazionale e i presidenti di Commissione;
- j) nominare i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione;
- k) accettare lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo;
- l) aprire conti correnti presso istituti bancari e postali;
- m) nominare eventuali soci onorari;
- n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p) assumere in caso di urgenza, nell'interesse dell'UZI, le deliberazioni necessarie, anche non previste da mandati dell'Assemblea, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva;
- q) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- r) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- s) designare i Presidenti di Commissione e due componenti del Comitato redazionale per le attività editoriali;
- t) promuovere raccolte di fondi;
- u) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- v) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.21 – Segretario-Tesoriere**

Alla gestione amministrativa dell'UZI è preposto il Segretario-Tesoriere il quale viene eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti fra due candidati, si procede a nuova elezione per ballottaggio.

Il Segretario-Tesoriere cura la corrispondenza e l'elenco generale dei soci; provvede alla predisposizione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; cura altresì il protocollo dei verbali e degli atti sociali e provvede alla loro diffusione tra i soci con le modalità definite dal Regolamento. Inoltre, cura l'esazione delle quote sociali, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, comunica al Direttivo i nominativi dei soci morosi ed amministra i proventi dell'Associazione secondo i bilanci approvati dall'Assemblea.

Il segretario-tesoriere partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea come il presidente, con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, si procede a nuova elezione per ballottaggio.

#### **Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

L'organo di controllo è nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.30 co.2 del Codice terzo Settore ed è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.23 - Competenze dell'organo di controllo**

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.24 - L'organo di revisione**

L'organo di revisione, nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.31 Codice terzo Settore, è formato da un unico componente o da un collegio di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente o i componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I membri del collegio vengono nominati dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

L'organo ha il compito di:

- esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa, i registri, e in generale tutti gli atti amministrativi;
- presentare all'Assemblea ordinaria una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo.

I due revisori dei conti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. I revisori supplenti rimangono in carica fino al rinnovo naturale dell'intero collegio.

#### **Art.25 – Comitato redazionale per le attività editoriali.**



Alla gestione dell'attività editoriale dell'UZI è preposto un Comitato redazionale, presieduto dal Direttore delle pubblicazioni e costituito da quattro membri, dei quali due sono eletti dall'Assemblea ordinaria e due sono designati dal Consiglio direttivo.

Il Comitato redazionale può designare nel proprio interno il Direttore della Collana UZI.

Il Direttore delle pubblicazioni è eletto a maggioranza di voti; in caso di parità di voti fra due candidati, si procede a nuova elezione per ballottaggio.

Il Direttore delle pubblicazioni partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Direttivo. Sulle questioni inerenti le attività editoriali esprime voto deliberativo.

Il Comitato redazionale esercita le proprie funzioni nel quadro di spese deliberate dal Consiglio direttivo e in base agli orientamenti deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può decidere la pubblicazione di un periodico di informazioni di cui è Direttore il Presidente dell'UZI.

#### **Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 27- Voto per via telematica**

Ogni socio può esercitare il proprio voto anche per via telematica.

Per esprimere il voto per via telematica gli aventi diritto dovranno collegarsi al sito UZI, accedere all'apposita "area riservata" inserendo le proprie credenziali di autenticazione e, quindi, esprimere le proprie preferenze con le modalità indicate nel sito.

La gestione dell'area riservata è di competenza del membro anziano del Collegio dei revisori, se nominato o del membro più anziano del Consiglio Direttivo.

In sede congressuale potranno essere allestite una o più postazioni di voto elettronico finalizzate a consentire agli aventi diritto l'espressione del voto, comunque non oltre l'orario di chiusura previsto per il seggio elettorale.

Il sistema informatico è progettato in modo tale da verificare preliminarmente, in automatico, che il Socio sia titolare del diritto di voto e quindi anche in regola con il pagamento della quota associativa; in mancanza anche di uno solo di tali requisiti il Socio non è ammesso al voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per via telematica.

Le candidature alle cariche sociali saranno proposte dai soci come da art. 4 del regolamento approvato il 24 settembre 2004 in Giardini Naxos (ME).

L'urna elettronica non sarà in alcun modo accessibile sino al termine delle operazioni di voto, allorché il membro anziano del Collegio dei revisori, che gestisce il software per il voto telematico, consegnerà personalmente ed esclusivamente al Presidente della Commissione Elettorale, apposite credenziali di autenticazione che consentono di decriptare e prendere visione dei risultati delle votazioni. Tali credenziali saranno generate secondo modalità che ne garantiscono la segretezza fino all'atto del loro impiego.

#### **Art.28 – Commissioni di studio**

L'Assemblea ordinaria può nominare Commissioni di soci per lo studio di questioni attinenti allo scopo sociale.

Le Commissioni sono costituite da almeno quattro membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con voto limitato, e da uno, con funzione di Presidente, designato dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

L'elezione per le commissioni ha luogo, con votazione separata, contestualmente a quella delle altre cariche sociali.

Il Consiglio direttivo può costituire di sua iniziativa commissioni di studio su questioni specifiche.

#### **Art. 29 – Sezioni regionali. Gruppi di lavoro**

Per favorire e stimolare frequenti incontri per scambi di idee o per la promozione di progetti organizzativi in ambiti più ristretti di quello nazionale, l'UZI può articolarsi in sezioni regionali che comprendano non meno di venti soci.

L'istituzione di ogni sezione regionale deve essere approvata dall'Assemblea ordinaria dell'UZI; la sezione è retta da un Segretario e da un Consiglio costituito da altri due soci, che sono eletti dai soci appartenenti alla sezione e durano in carica due anni.

L'attività delle sezioni regionali si svolge nell'ambito dell'indirizzo generale dell'UZI, come stabilito dall'Assemblea ordinaria.

I segretari delle sezioni regionali possono essere convocati per esprimere pareri consultivi su argomenti attinenti allo scopo sociale in occasione di riunioni del Consiglio direttivo dell'UZI.

Per la promozione e il coordinamento degli studi in campi specifici possono essere costituiti nell'ambito dell'UZI, in base all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, appositi gruppi.

## **CAPO V**

### **LIBRI SOCIALI**

#### **Art.30 - Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e dei verbali dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e dei verbali del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **CAPO VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.31 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 32 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile. I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

### **Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e/o specifiche coerentemente con le finalità istituzionali.

## **CAPO VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## CAPO VIII

### Disposizioni finali

#### Art.35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente

*Piero Branducci*



Il Segretario

*Luigi Giplero*